



STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. MAURO ROVIDA
Dott. FRANCESCA RAPETTI
Dott. LUCA GIACOMETTI
Dott. CLAUDIA CAPPELLO
Dott. BARBARA MARINI
Dott. MICAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studiorovida.it

Genova, 9 marzo 2009

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Con la circolare n. 6/E del 3.3.2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti in ordine al trattamento fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione, dopo le novità apportate dall'art. 83 co. 28 bis -28 quater del DL 112/2008.

Indeducibilità dell'IVA volontariamente non detratta

Come già segnalato,¹ a partire dal 1° settembre 2008, l'IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile purchè si tratti di operazioni inerenti l'attività dell'impresa, arte o professione e purchè le prestazioni siano documentate da fattura. La rinuncia alla detrazione iva sulle spese in oggetto, preclude la deducibilità dal reddito d'impresa dell'imposta compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione. In sostanza, il costo generato dall'Iva non detratta, quand'anche derivi da una precisa valutazione di convenienza effettuata dall'impresa (perché ad esempio l'iva rinunciata è inferiore al costo amministrativo rappresentato dalla registrazione delle fatture in contabilità), non potrà essere considerato "onere accessorio" alla prestazione alberghiera o di ristorazione e di conseguenza non potrà essere dedotto secondo le regole previste dal Tuir.²

¹ Vedi ns Circolari del 6.8.2008, 10.9.2008 e 25.9.2008.

² Ossia: per intero nel caso di trasferte effettuate da dipendenti o collaboratori fuori dal comune; al 75% (a partire dal 2009) per le altre prestazioni (art. 54 co. 5 del TUIR).



Pertanto, per il futuro, se si ritiene di continuare a documentare le spese alberghiere e di ristorazione mediante ricevute, e non con regolari fatture, sarà necessario che, in sede di registrazione, il costo relativo all'Iva incorporata nel prezzo (non deducibile dal reddito) venga annotato in conti separati al fine di avere una immediata evidenza dell'importo da recuperare a tassazione nel modello Unico.

Cointestazione della fattura

La circolare n. 6/E ha chiarito che, quando il fruitore del servizio non coincide con il contribuente (come avviene per le trasferte dei dipendenti), la fattura non deve essere "cointestata", essendo solamente necessario che nel corpo del documento, o in una nota spese allegata, venga esposto il nominativo della persona interessata.

Spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dei dipendenti nell'ambito del territorio comunale

In relazione alle trasferte di dipendenti o collaboratori, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che solo le spese di vitto e alloggio effettuate fuori dal Comune non subiscono la deduzione limitata al 75%, mentre per quelle sostenute nell'ambito del territorio comunale opera la limitazione della deducibilità al 75%.³ Pertanto, sarà necessario che tali costi vengano quantificati separatamente, eventualmente con una diversa imputazione contabile, al fine di consentire di effettuare i corretti recuperi fiscali.

Mense aziendali, convenzioni con esercizi pubblici e ticket restaurant

Non sono soggette al limite di deducibilità del 75%:

- § le spese sostenute dall'impresa per la gestione diretta del servizio di mensa aziendale;
- § le spese sostenute a fronte del servizio di mensa gestito da terzi;
- § le spese relative alla fornitura di un servizio di mensa esterna in seguito alla stipula di apposita convenzione con un pubblico esercizio;

3 Circolare Agenzia delle Entrate 3.3.2009 n. 6/E, § 5.



§ le spese per la fornitura dei *ticket restaurant*, dal momento che essa rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, “*non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande*”.⁴

Tour operator e agenzie di viaggi

Con la citata circolare l’Agenzia delle Entrate ha infine chiarito che la limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione non si applica alle spese sostenute dai tour operator e dalle agenzie di viaggi per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto si tratta di prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa.

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Barbara Marini

⁴ Cfr Circolare n. 6/E, § 8.